

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• DOPO ALCUNE RECENTI SENTENZE DEL TAR LAZIO

Nuove incertezze per il mondo del latte

Secondo il Tribunale amministrativo la legge nazionale che regola i conteggi di fine campagna è incompatibile con le norme comunitarie perché prevede categorie prioritarie a cui assegnare le quote latte inutilizzate

A distanza di qualche settimana dalla diffusione della relazione tecnica del nucleo dei Carabinieri del Mi-paaf circa la delicata questione dell'attendibilità dei dati quantitativi sulla produzione di latte in Italia negli ultimi 15 anni e sulla correttezza delle operazioni di correzione in funzione del tenore di grasso, un altro inatteso evento arriva a turbare il settore.

Si tratta di alcune sentenze del Tar del Lazio, emesse attorno alla metà di maggio, in risposta ai ricorsi presentati da diversi allevatori che contestano la regolarità dell'applicazione del regime del prelievo supplementare in Italia.

A differenza delle ultime sentenze del Tribunale amministrativo che erano state tutte contrarie ai ricorrenti, spianando così la strada verso la chiusura del lunghissimo capitolo delle quote latte e delle infinite contestazioni che ha suscitato, questa volta il Tar del Lazio ha dato parzialmente ragione ai produttori. O meglio, ha rigettato tutti i motivi di impugnazione, a eccezione di uno che riguarda le modalità con le quali Agea ha chiuso i conteggi di fine periodo tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2003-2004 e ha gestito la cosiddetta compensazione.

Le ragioni del Tar

Le sentenze dicono che la legge nazionale a riguardo è incompatibile con la normativa europea e, in particolare, con i regolamenti 3950/1992 e 536/1993, perché prevede delle categorie prioritarie a favore delle quali assegnare gratuitamente le quote inutilizzate e riconoscere, in tal modo, il beneficio di annullare del tutto o diminuire il volume delle eccedenze registrate nel corso dell'annata e la conseguente sanzione da pagare.

Il Tar afferma che la norma europea prevede una compensazione lineare tra tutti i

produttori, senza discriminazioni, mentre le disposizioni italiane sanciscono un'assegnazione privilegiata delle quote inutilizzate.

In particolare, l'art. 1, comma 8, del decreto n. 43/1999 prevede, tra le categorie prioritarie, le seguenti tipologie di produttori:

- titolari di quota delle zone di montagna;
- titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate;
- titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;
- titolari di quota;
- tutti gli altri produttori.

Tale meccanismo fa in modo che il prelievo si concentri sulle categorie di allevatori che non rientrano nelle priorità stabilite, mentre quelli che ne fanno parte possono arrivare a beneficiare di un annullamento totale



I produttori che rientrano nelle categorie prioritarie possono arrivare a beneficiare di un annullamento totale delle eccedenze

delle eccedenze e non essere così chiamati a pagare la multa. Ed è proprio ciò che si è verificato per tanti anni ai produttori di montagna, i quali essendo al primo posto della graduatoria hanno sistematicamente beneficiato della compensazione integrale degli esuberanti produttivi.

Il possibile scenario

È evidente allora che, nel caso tutto da verificare e per molti versi improbabile, l'incompatibilità con la norma comunitaria sia ribadita e sancita anche dalla stessa Unione Europea, si dovranno effettuare nuovi conteggi per ben 8 campagne di commercializzazione e il risultato finale sarà che la multa (tra 1 e 2 miliardi di euro), oggi sulle spalle di pochi allevatori che hanno prodotto in maniera indiscriminata, sarà accollata su una platea più numerosa di soggetti, compresi quelli che hanno sempre ritenuto di poter beneficiare legittimamente del vantaggio della compensazione prioritaria.

L'esperienza suggerisce, tuttavia, che è ben difficile che ciò avvenga e ciò per un semplice motivo: la Commissione europea conosce le norme nazionali sulla compensazione, fin dalla metà degli anni Novanta, perché oggetto di un lungo contenzioso tra una parte degli allevatori italiani e l'Amministrazione che sfociò in un ricorso alla Corte di giustizia europea, a seguito del quale le nostre autorità furono costrette a operare degli adattamenti.

Le regole sancite nel 1999 (decreto n. 43/1999, convertito in legge n. 188/1999) sono state vagliate dai servizi comunitari e non sono stati rilevati elementi di incompatibilità, come invece emergerebbe dalla recentissima sentenza del Tar del Lazio.

A questo punto non resta che attendere gli approfondimenti che sicuramente il Ministero e l'Agea avranno già avviato, anche per non essere spiazzati dalla deliberazione del Tribunale amministrativo che potrebbe comportare un ulteriore ritardo nell'applicazione della nuova legge nazionale sulle quote latte e, soprattutto, nell'incasso delle multe da parte degli allevatori che hanno contravenuto alla regola del controllo fisico della produzione.

Non a caso Confagricoltura guarda con preoccupazione ai contenuti delle recenti sentenze del Tar del Lazio, in ordine alle quali ritiene che l'Amministrazione debba opporsi fermamente.

«È assolutamente necessario – rimarca l'Organizzazione – dare corretta applicazione al regime comunitario, la cui mancata operatività è già costata all'intero sistema agricolo italiano svariate centinaia di milioni di euro».

S.Tu.